

INCARICHI DI SUPPLENZA - PERSONALE DOCENTE

A.S 2023/24

EFFETTI SANZIONATORI E ALTRE CASISTICHE

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO E GRADUATORIE PROVINCIALI

SUPPLENZE AL 31/8 E AL 30/6 – POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO

PER QUALI SUPPLENZE SI UTILIZZANO

Le GAE e le GPS sono utilizzate per l'assegnazione delle seguenti tipologie di supplenze:

- **annuali con scadenza 31/8** ovvero per la copertura dei posti dell'organico dell'autonomia (di diritto e di potenziamento) rimasti vacanti e disponibili dopo l'effettuazione della mobilità definitiva ed annuale del personale di ruolo e delle immissioni in ruolo per l'anno scolastico di riferimento.
- **fino al termine delle attività didattiche con scadenza 30/6** ovvero per la copertura di posti disponibili in organico di fatto entro il 31/12.

Fanno parte di tali supplenze:

- ✓ **la copertura di posti ad orario intero (18/24/25 ore);**
- ✓ **la copertura di spezzoni orario di entità superiore a 6 ore;**
- ✓ **le disponibilità derivanti dai part-time.**

*Per l'attribuzione di tali supplenze si utilizzeranno **prioritariamente le GAE**. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, **in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di prima fascia e in subordine di seconda fascia**.*

L'aspirante può partecipare alle supplenze per tutti gli istituti scolastici della provincia prescelta.

MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - GAE/GPS

SANZIONI	COSA POSSO FARE
L'aspirante <u>che non presenta la domanda con procedura informatizzata: non potrà essere convocato per incarichi al 31/8 o al 30/6, anche per disponibilità sopraggiunte,</u> dalle GAE e dalle GPS per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui ha titolo. La sanzione si applica solo per l'a.s. 2023/24.	È possibile essere convocati dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante ha titolo: • sia per incarichi al 31/8 o 30/6 qualora le GAE/GPS siano esaurite • sia per le supplenze brevi

MANCATA ESPRESSIONE DI ALCUNE SEDI, CLASSI DI CONCORSO O TIPOLOGIA DI POSTO - GAE/GPS

SANZIONI	COSA POSSO FARE
L'aspirante <u>che presenta la domanda e non indica tutte le sedi della propria provincia o non indica tutte le classi di concorso/tipologia di posto:</u> sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non ha espresso preferenza. <u>Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento (non potrà essere convocato neanche per disponibilità sopraggiunte).</u> La sanzione si applica solo per l'a.s. 2023/24.	È possibile essere convocati dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante ha titolo: • sia per incarichi al 31/8 o 30/6 qualora le GAE/GPS siano esaurite • sia per le supplenze brevi (maternità, malattia ecc.)

RINUNCIA O MANCATA PRESA DI SERVIZIO - GAE/GPS

SANZIONI	COSA POSSO FARE
L'aspirante che rinuncia all'assegnazione della supplenza o non assume servizio: non si può partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze da GAE e dalle GPS anche per disponibilità sopraggiunte, <u>nonché, in caso di esaurimento o incapacienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto</u>, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento. La sanzione si applica solo per l'a.s. in corso. La sanzione non si applica qualora l'aspirante sia già in servizio per una supplenza conferita dalla graduatoria di istituto e non intenda lasciarla per assumere servizio dalle GAE/GPS.	È possibile essere convocati dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante ha titolo: solo per le supplenze brevi (maternità, malattia ecc.)

ABBANDONO DEL SERVIZIO - GAE/GPS

SANZIONI	COSA POSSO FARE
Il docente che assume servizio e, per qualsiasi motivo, lo abbandona in corso d'anno: NON può partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze da GAE e dalle GPS anche per disponibilità sopraggiunte, <u>nonché, in caso di esaurimento o incapacienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto</u>, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento. La sanzione si applica per l'intera vigenza delle graduatorie. Considerato che il prossimo anno scolastico le GPS si dovrebbero aggiornare, la sanzione si applica solo per l'a.s. in corso.	È possibile essere convocati dalle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante ha titolo: solo per le supplenze brevi (maternità, malattia ecc.)

GRADUATORIE DI ISTITUTO

SUPPLENZE SU POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO

PER QUALI SUPPLENZE SI UTILIZZANO

I soggetti che chiedono l'iscrizione nelle GAE e nelle GPS, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto, **indicano sino a venti istituzioni scolastiche per ciascuna classe di concorso o tipologia di posti cui abbiano titolo.**

Le istituzioni scolastiche prescelte per l'inclusione nella prima, seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata per l'iscrizione nelle GPS.

Le graduatorie di istituto sono utilizzate direttamente dai dirigenti scolastici per l'attribuzione delle seguenti supplenze:

- **al 30/6 o al 31/8 non coperte con lo scorrimento delle GAE e delle GPS.**
- **in via residuale: per l'assegnazione delle ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (spezzoni pari o inferiori le 6 ore).**
- **per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti (cosiddette "supplenze brevi").**
- **temporanee per la copertura dei posti che si rendono disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre (da assegnare direttamente "fino al termine delle lezioni").**

RINUNCIA/MANCATA PRESA DI SERVIZIO/NON RISPOSTA – POSTO COMUNE - GI

SANZIONI	ESEMPIO – COSA POSSO FARE
Il docente che: - rinuncia alla supplenza, anche a titolo di completamento, e anche nei casi di proroga o conferma - non assume servizio dopo l'accettazione o non risponde, nei termini previsti, alla convocazione perde la possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. La sanzione non si applica se il docente al momento della proposta abbia già fornito accettazione per altra supplenza	L'aspirante inserito nella specifica graduatoria di istituto per A11 e per il posto di sostegno di II grado, che rinuncia ad una proposta di nomina per l'A11, non sarà più convocato da quella specifica graduatoria di istituto, per l'anno scolastico di riferimento, anche dal posto di sostegno del II grado. Può accettare eventuali supplenze da classi di concorso/altre tipologia di posto di altro grado.

RINUNCIA/MANCATA PRESA DI SERVIZIO/NON RISPOSTA – POSTO DI SOSTEGNO - GI

SANZIONI	ESEMPIO – COSA POSSO FARE
Il docente che: - rinuncia alla supplenza, anche a titolo di completamento, e anche nei casi di proroga o conferma - non assume servizio dopo l'accettazione o non risponde, nei termini previsti, alla convocazione perde la possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione. La sanzione si applica esclusivamente al docente specializzato su posto di sostegno.	L'aspirante inserito nella specifica graduatoria di istituto per A11, A12 e posto di sostegno di II grado, che rinuncia ad una proposta di nomina per il posto di sostegno, non sarà più convocato da quella specifica graduatoria di istituto, per l'anno scolastico di riferimento, anche dalla A11 e dalla A12. Può accettare eventuali supplenze da altre classi di concorso/altre tipologia di posto di altro grado.

ABBANDONO DEL SERVIZIO - GI

SANZIONI	COSA POSSO FARE
Il docente che assume servizio e, per qualsiasi motivo, lo abbandona in corso d'anno: perde la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione. La sanzione si applica per l'intera vigenza delle graduatorie. Considerato che il prossimo anno scolastico le graduatorie si dovrebbero aggiornare, la sanzione si applica solo per l'a.s. in corso.	È possibile essere convocati dalle GPS per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione.

SUPPLENZE FINO AI 10 GIORNI – SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Le sanzioni così come sono state indicate si applicano anche ai docenti delle scuole dell'infanzia e primaria che hanno dichiarato a propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.

Per cui, nella scuola della infanzia e primaria non c'è nessuna differenza se la supplenza è pari o inferiore ai 10 giorni.

COMPLETAMENTO ORARIO

Il docente in servizio ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario.

Tale completamento può avvenire:

- esclusivamente nell'ambito della provincia in cui si è già accettata la supplenza ad orario non intero;
- fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria);
- con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Pertanto, mentre è possibile un completamento orario tra scuola di I e II grado (*in entrambi i gradi di scuola l'orario settimanale è di 18 ore*), *non è assolutamente possibile completare l'orario tra scuola secondaria e scuola infanzia e/o primaria oppure tra scuola dell'infanzia e scuola primaria*);
- anche tra posto comune e di sostegno;
- anche tra GAE/GPS e graduatorie di istituto;
- anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri, purché non si superi l'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo (es. per la scuola secondaria non è possibile avere 18 ore nella scuola statale e 6 ore nella scuola paritaria e viceversa);
- per il personale docente della scuola secondaria per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso;
- con il limite di massimo di tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale per tutti gli ordini e gradi scuola.

ATTENZIONE!

AL MOMENTO NON E' POSSIBILE SPEZZARE UNA CATTEDRA/POSTO INTERO PER FAVORIRE IL COMPLETAMENTO

AI FINI DEL COMPLETAMENTO E' QUINDI POSSIBILE OFFRIRE SOLO SPEZZONI ORARI

POSTI LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA – GRADUATORIE DI ISTITUTO

Le supplenze conferite da graduatorie di istituto da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all'insegnamento della lingua inglese, sono conferite, secondo l'ordine di posizione occupato nella relativa graduatoria scolastica:

- a) agli aspiranti che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese;
- b) agli aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria;
- c) agli aspiranti forniti del titolo di laurea in Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
- d) agli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2;
- e) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016;
- f) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario à con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 che abbiano conseguito la relativa idoneità.

ASSEGNAZIONE SPEZZONI PARI O INFERIORE LE 6 ORE - I E II GRADO

L'ordine di assegnazione è il seguente:

- in via prioritaria, al **personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario** e in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità;
- poi **al personale con contratto a tempo indeterminato ad orario intero** in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità disponibile ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore;
- successivamente al **personale con contratto a tempo determinato ad orario intero** in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità disponibile ad effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo fino a un massimo di 24 ore;
- infine, **in via del tutto residuale**, al **personale supplente** appositamente assunto per scorrimento delle relative graduatorie di istituto (a partire dalla I fascia).

Ovviamente tutto ciò va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dal frazionamento di posti o cattedre.

Pertanto, nei casi di posti interi restituiti dagli ATP perché le GAE e le GPS risultano esaurite, oppure in tutti i casi di sostituzione dei titolari assenti (es. ore di allattamento, maternità ecc.) non sarà possibile frazionare un posto o una cattedra per assegnare i singoli spezzoni ad un docente interno, ma si dovranno direttamente scorrere le graduatorie di istituto.

SUPPLENZE BREVI	
PROROGA/CONFERMA DI UN CONTRATTO – PAGAMENTO SABATO E DOMENICA	
▪ <i>Diritto alla proroga del contratto</i> Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, <u>senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi</u>, la supplenza temporanea, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.	
▪ <i>Diritto alla conferma del contratto</i> Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.	
▪ <i>Pagamento del sabato e della domenica (per le supplenze dal lunedì al venerdì con rientro del titolare il lunedì successivo)</i> Nel caso di <u>completamento di tutto l'orario settimanale ordinario</u>, si ha ugualmente diritto al pagamento del sabato e della domenica.	
NOTA BENE: ○ Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali. ○ L'orario settimanale può essere stato effettuato anche in più scuole ma purché si riferisca al medesimo grado di scuole. ○ In caso di completamento dell'orario ordinario in più scuole il pagamento della domenica e dell'eventuale sabato libero sarà disposto dall'ultima scuola di servizio che vi darà luogo previa le necessarie notizie fornite dai dirigenti scolastici interessati e dal supplente interessato circa i precedenti servizi settimanali e le opportune verifiche della scuola medesima.	